

DECISIONE (UE) 2023/1409 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2023

che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l'eccedenza dell'Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L'emendamento di Doha ha istituito un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020.
- (2) Conformemente all'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1339, tutte le unità di quantità assegnate rilasciate per il secondo periodo di impegno disponibili nel registro dell'Unione dopo che quest'ultima ha assolto al suo obbligo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e una volta effettuati eventuali trasferimenti di unità di quantità assegnate ai sensi degli atti di esecuzione adottati in base all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 («eccedenza dell'Unione») saranno restituite agli Stati membri alla fine del secondo periodo di impegno.
- (3) Dopo aver trasferito la quota di proventi applicabile al Fondo di adattamento, nel registro dell'Unione permane un'eccedenza netta dell'Unione pari a 2 215 147 885 unità di quantità assegnate. Tali unità dovrebbero essere restituite agli Stati membri e al Regno Unito ⁽³⁾ conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339.
- (4) La Commissione dovrebbe ordinare all'amministratore centrale del registro dell'Unione di restituire le unità agli Stati membri e al Regno Unito,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di restituire ai conti di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito le unità di quantità assegnate di cui all'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

⁽¹⁾ GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁽³⁾ GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 59.

